

**Studio Rag. Alessandro Martelli**

*Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Firenze Revisore Contabile
Consulente del Tribunale di Firenze*

Tel. 055 - 577711
Fax 055 - 582694
E-mail: info@studioamartelli.it
www.studioamartelli.it

Aggiornamento del 21 OTTOBRE 2009**Revisori, controllo di qualità ogni 6 anni**

Importanti novità sono contenute nello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 43/06, emanato in base alla legge Comunitaria 2008, pronto per il Consiglio dei ministri di venerdì e con il quale debutterà il concetto di revisione legale che sostituisce quello di controllo contabile contenuto nel Codice civile. Il revisore dovrà prendere parte a programmi di aggiornamento professionale. I revisori sono soggetti a un controllo di qualità almeno ogni sei anni; tre se svolgono la revisione legale su enti di interesse pubblico. Nelle società non quotate e che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato, se lo statuto non dispone diversamente, la revisione è esercitata dal collegio sindacale, che deve essere costituito da revisori iscritti nell'apposito registro. Per le Srl vengono confermate le attuali regole, ma collegio sindacale e revisore diventano obbligatori anche se vi è l'obbligo del bilancio consolidato; se la società controlla una società obbligata alla revisione legale; ha utilizzato contributi o finanziamenti pubblici in misura superiore al limite e se, per due esercizi, ha superato il valore fissato del rapporto tra debiti e patrimonio netto. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, la revisione è esercitata dal collegio sindacale, come avviene attualmente.

Franco Roscini Vitali, Il Sole 24 Ore, "Spa senza consolidato con i sindaci", Pag. 33

Nuovi chiarimenti sullo scudo

Nuovi chiarimenti sono giunti ieri in occasione del convegno sullo scudo fiscale organizzato a Roma dall'Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili della capitale e da banca Finnat Euramerica al quale hanno partecipato, tra gli altri, Attilio Befera, Marco Di Capua, e Maurizio Leo. Il questionario blocca lo scudo in due ipotesi. La prima, se chi lo riceve rientra in uno dei cinque casi descritti dal questionario e dalle lettere. Per quanto riguarda invece la seconda ipotesi, il questionario blocca lo scudo se chi lo riceve è in un caso "misto": possiede qualcosa delle fattispecie descritte dal questionario e, in più, ha beni che non rientrano nei cinque casi. Il questionario, invece, non blocca lo scudo se chi lo riceve ha solo beni che non rientrano nei cinque casi. Chi riceve le lettere e non ha nulla da dichiarare, non deve rispondere. Effetto retroagente, inoltre, per l'inversione dell'onere della prova previsto dal Dl 78/09. In pratica, il contribuente è tenuto a provare che le attività all'estero sconosciute al fisco italiano non derivano da evasione per tutto il periodo passato, salvi i termini di decadenza.

Giovanni Parente, Il Sole 24 Ore, "Lo scudo apre a nuove istruzioni", Pag. 35

Piccole imprese al bivio dell'acconto Irap

In scadenza a fine novembre, l'acconto Irap pone le aziende di fronte a un bivio. Dopo la sentenza n. 12108 del 2009 della Cassazione l'Irap di presta a qualche riflessione. Nella sentenza viene affermato che le attività di agente di commercio e di promotore finanziario sono escluse dal tributo regionale se prive dell'autonoma organizzazione. La Corte ha proposto un'analogia tra Irap e Ilor. Anche per l'Irap, si osserva, vi è tassazione solo se sussiste un quid pluris che eccede il lavoro personale del contribuente. Diversamente si sarebbe in presenza di un duplicato delle imposte sui redditi. Si ricorda che l'esonero dall'Ilor, inizialmente accordato ai soli professionisti, fu alla fine esteso alla generalità

delle piccole e piccolissime imprese. Le Sezioni unite hanno inoltre tracciato una strada che non poggia su distinzioni formali ma su un esame da condurre caso per caso. Occorre accertare se il contribuente è responsabile dell'organizzazione e utilizza beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile che caratterizza l'attività non organizzata o si avvale in modo non occasionale del lavoro altrui. Ciò che conta, dunque, non è la tipologia di attività esercitata, ma se questa è svolta in modo autonomamente organizzato.

Luigi Lovecchio, Il Sole 24 Ore, "Per le piccole imprese il bivio dell'acconto Irap", Pag. 37

Scudo, al convegno dei giovani commercialisti ulteriori chiarimenti

Durante il convegno organizzato ieri dai dottori commercialisti di Roma in relazione allo scudo fiscale, il direttore dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate ha fornito alcuni particolari chiarimenti. È emerso infatti dall'incontro, che hanno portata retroattiva le norme, art. 12 del dl 78 del 2009, relative all'inversione dell'onere della prova sui proventi all'estero. Quindi anche per il passato, in caso di accertamento, l'interessato deve dimostrare che i proventi sono lecitamente prodotti all'estero e non sono frutto d'evasione. Si ricorda a tal proposito, che le cinque categorie sensibili, risultano essere: la previdenza individuale o collettiva organizzata o gestita da società o enti di diritto estero; i contratti assicurativi, di qualsiasi natura, con imprese non aventi sede nel territorio dello stato; gli atti di donazione o altri atti di liberalità aventi ad oggetto investimenti o attività finanziarie estere; gli atti di disposizione patrimoniale in favore di trust, fondazioni ed organizzazioni similari di beni nonché di intermediari finanziari che svolgono, anche di fatto, attività di amministrazione di beni per conto di terzi; ed infine gli strumenti finanziari anche di natura non partecipativa o diritti all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o strumenti finanziari della medesima natura, per esempio, diritti di sottoscrizione o di acquisto di azioni nell'ambito di piani di stock option.

Cristina Bartelli, Italia Oggi, "Inversione della prova retroattiva", Pag. 39

Unico, correzioni possibili se l'errore è più oneroso

Con la sentenza 119/1/09 del 7 settembre, la Ctp di Lucca ha accolto il ricorso di un contribuente e annullato la pretesa erariale in tema di Irap. Secondo le motivazioni della Ctp il modello Unico, così come tutte le dichiarazioni dei redditi, è emendabile e ritrattabile dal contribuente ogni qual volta contenga un errore, di fatto o di diritto, laddove da questo potrebbe derivare un onere più gravoso di quello dovuto ai sensi delle norme vigenti. Ciò è possibile in quanto le dichiarazioni fiscali non rivestono la natura di atti negoziali o dispositivi, bensì sono unicamente dichiarazioni di scienza. Nel caso in questione, il ricorrente si era visto recapitare una cartella di pagamento relativa all'anno d'imposta 2005, riguardante la propria attività di membro di collegi sindacali, di componente di cda e di consulente tecnico di collegi tecnico di collegi arbitrali. Attività secondo il contribuente, svolta direttamente e personalmente in assenza di un'autonoma organizzazione, considerato requisito indispensabile per far scattare l'assoggettamento a Irap.

Valerio Stroppa, ItaliaOggi, "Unico emendabile", Pag. 41

Concordato, società ripulite dai debiti a costi stracciati

Da utile soluzione per sostenere le difficoltà di aziende, fornitori e occupazione a strumento con finalità esattamente opposte. E' questo quanto sta accadendo al concordato preventivo: costituiscono ormai un fatto tangibile le società che, strette tra l'incudine dei debiti e il martello del credito difficile, scelgono la via del concordato preventivo per cessare la produzione, abbattere l'indebitamento e poi riaprire l'attività attraverso una newco. Non mancano esempi di concordati al 10-15% del monte debiti e punte scese anche al 7%. Condizioni che molti fornitori sono costretti ad accettare pur di raccogliere liquidità. Ricordiamo che il nuovo concordato, in vigore dal marzo 2005, può essere richiesto da chi si trova in stato di crisi. La nuova normativa ha eliminato ogni riferimento all'affidabilità dell'imprenditore (dalla fedina penale alle garanzie personali per almeno il 40% dei crediti chirografari, fino alla messa a disposizione di tutti i suoi beni) ed ha quasi del tutto annullato i poteri di controllo del giudice e del pubblico ministero. Il piano viene presentato in tribunale accompagnato dalla relazione di un professionista che ne attesta la veridicità. Il concordato è

approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi. Non ci sono limiti alla copertura minima del credito vantato.

Roberto Iotti, Il Sole 24 Ore, "Il concordato aggira la crisi" , Pag. 3

Revisione dei conti, arriva il testo unico

Per la revisione dei conti arriva il testo unico. L'attuazione delle regole comunitarie che riscrivono la revisione legale dei conti annuali e consolidati potrebbe essere vicina al traguardo. Il testo del decreto legislativo messo a punto dall'Economia, sulla base della delega contenuta nella Comunitaria 2008 per il recepimento della direttiva 43/2006, approda oggi in pre-consiglio in vista dell'esame preliminare nel vertice di Governo che sarà convocato a Palazzo Chigi questa mattina. Queste le novità che riguardano il collegio sindacale. Può svolgere attività di revisione per quelle società che non fanno ricorso a capitale di rischio e non sono tenute al bilancio consolidato. Il collegio, però, deve essere composto da revisori iscritti nel registro. C'è obbligo di nomina per quelle società che fruiscono di contributi e finanziamenti pubblici, che hanno un determinato rapporto tra mezzi propri e mezzi terzi o che superano per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati dall'articolo 2435-bis. Obbligatoria la nomina per le cooperative che scelgono per l'applicazione delle norme delle Spa o per quelle coop che scelgono il modello delle Srl se rientrano nelle condizioni previste dall'articolo 2477 o se emettono strumenti finanziari non partecipativi.

M. Gasparini - M. Mobili, Il Sole 24 Ore, "Più spazio al collegio sindacale" , Pag. 36

Scudo fiscale, manager all'esame residenza

Viene dalle 40mila comunicazioni dell'agenzia delle Entrate ai contribuenti lo spunto per verificare quale debba essere la corretta condotta da tenere in occasione di attività estere e investimenti connessi, di norma, al lavoro dipendente svolto oltrefrontiera. **Previdenza e assicurazioni.** Vanno comunicate attraverso il questionario le forme di previdenza individuale o collettiva organizzate o gestite da società o enti di diritto estero ma anche contratti assicurativi, di qualsiasi natura, con imprese estere che diano diritto ad attribuzioni patrimoniali. **Liberalità.** Da segnalare le donazioni effettuate o altri atti di liberalità di cui risultino beneficiari soggetti residenti o non residenti nel territorio dello Stato, ovvero donazioni e liberalità ricevute. **Stock option.** Vanno comunicati attraverso i questionari gli strumenti finanziari anche di natura non partecipativa o diritti all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o strumenti finanziari della medesima natura. E' opportuno ricordare che in presenza di attribuzione all'estero di una delle attività descritte nel questionario nessun obbligo incombe in capo al cittadino non residente, in quanto non deve rilevare nulla nel quadro RW. Se, invece, manager ha mantenuto la residenza in Italia o, più verosimilmente, pur avendo trasferito la residenza anagrafica all'estero, di fatto mantiene interessi, affetti e quant'altro in Italia, viene considerato fiscalmente residente nel nostro Paese, con la conseguenza che incombe su di lui l'obbligo di presentazione della dichiarazione.

Antonio Iorio, Il Sole 24 Ore, "Esame residenza per i manager", Pag. 37

Assonime fa luce sulla tutela dell'affidamento

La circolare dell'Assonime n. 42 del 2009, in relazione alle novità Iva della legge comunitaria, chiarisce la tutela dell'affidamento. In sintesi, il provvedimento in oggetto, prevede che, le intermediazioni ad opera di operatori Ue fino al 14/7/2009 sono legittimamente computabili ai fini del plafond degli esportatori abituali. La revisione dei criteri di territorialità prevista dal 2010, in assenza di correttivi alla normativa nazionale, porterà alla tassazione delle intermediazioni relative ad operazioni extra Ue rese a imprese nazionali. Si puntualizza, che la legge 88/2009, apporta alcune particolari modifiche alla disciplina della territorialità delle prestazioni di intermediazione, dirette a correggere le imprecisioni connesse all'atto dell'introduzione, con la finanziaria 2008, della lettera f-quinquies) nel quarto comma dell'art. 7 del dpr 633/72. Pertanto confermando le indicazioni interpretative rese dall'agenzia delle entrate con la risoluzione n.437/2008, la legge provvede da un lato a modificare la predetta lettera f-quinquies, al fine di escludere dalla sfera territoriale le prestazioni di intermediazione relative ad operazioni effettuate al di fuori della Comunità, anche se commissionate da soggetti passivi residenti; e dall'altro ad abrogare la specifica norma in materia di territorialità delle intermediazioni intra-Ue contenuta nell'art. 40, comma 8 del dl 331/93, in quanto assorbita nella nuova previsione generale della lettera f-quinquies).

Scudo fiscale, l'emersione non esonera dagli obblighi

In una nota dell'Agenzia delle dogane, che riepiloga il corretto trattamento doganale delle attività finanziarie e patrimoniali fatte emergere attraverso lo scudo fiscale ter nella forma del rimpatrio vengono ricordate alcuni punti di fondamentale in materia. Lo scudo si puntualizza, non esonera dall'obbligo di dichiarazione alla dogana delle attività finanziarie o patrimoniali rimpatriate, laddove il trasferimento avvenga attraverso il trasporto al seguito. Inoltre nel caso di denaro contante, banconote, assegni, traveller's cheque e titoli al portatore, l'obbligo dichiarativo scatta laddove gli importi in questione siano pari o superiori a 10 mila euro. In tal caso il soggetto che intende trasferire in Italia tale importo deve compilare un apposito modello, disponibile sul sito delle Dogane, e presentarlo materialmente a un ufficio dell'Agenzia al momento dell'ingresso nel territorio nazionale. L'adempimento va effettuato sia in caso di provenienza da un paese europeo sia in caso di provenienza da uno stato extra-Ue.

Valerio Stroppa, Italia Oggi, "Alla dogana si dichiara ancora", Pag. 37

Concordato, per i vecchi reati l'adesione non salta

La Corte di cassazione con sentenza 21973 del 16 ottobre, ha respinto il ricorso dell'amministrazione finanziaria che lamentava la validità di un accertamento con adesione. Il concordato fiscale pertanto non salta per vecchi reati. L'accertamento con adesione infatti resta valido una volta definito, anche quando l'amministrazione finanziaria viene a conoscenza, solo in un secondo momento, del reato fiscale di cui è accusato il contribuente. Nella fattispecie considerata, dopo l'accordo con il fisco, a carico della società era stata aperta un'inchiesta per reati commessi negli anni di imposta sui quali era intervenuto il concordato. Dopo la definizione, dell'accorso, l'amministrazione aveva chiesto una revoca dell'accertamento con adesione lamentando di essere venuta a conoscenza di quei fatti solo in un secondo momento. Ma la commissione tributaria provinciale di Roma le aveva dato torto. Stessa cosa era accaduta in secondo grado. La commissione regionale del Lazio confermando la prima decisione aveva motivato che le proposte di concordato effettuate dall'ufficio delle imposte per gli anni in questione, alle quali la parte aveva aderito erano definitive e perciò non modificabili sulla base dei fatti di rilevanza penale non conosciuti al momento della proposta dell'ufficio, anzi esclusi dalla informativa della Guardia di finanza, che aveva segnalato fatti di rilevanza penale solo con riguardo al '93.

Debora Alberici, Italia Oggi, "Concordato eterno", Pag. 38